



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2012 (19.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0273 (COD)**

**15880/12
ADD 2 REV 1**

**FSTR 71
FC 46
REGIO 123
SOC 905
AGRISTR 150
PECHE 457
CADREFIN 456
CODEC 2597**

ADDENDUM 2 ALLA NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 15253/1/11 REV 1
n. prop. Comm.: COM(2011) 611 definitivo/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sul quadro strategico comune

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sugli articoli del regolamento recante disposizioni comuni relativo al quadro strategico comune e sul nuovo allegato I.

Le parti evidenziate in grassetto segnalano le modifiche rispetto alla proposta modificata presentata dalla Commissione l'11 settembre 2012.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

CONSIDERANDO:

- (14) Al fine massimizzare il contributo dai Fondi del QSC e di fornire [...] un **orientamento** strategico al processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno istituire un quadro strategico comune [...]. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti **al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali.**
- (15) Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto **definire [...] in che modo i Fondi del QSC contribuiranno agli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i mezzi per affrontare le principali** sfide territoriali, **l'uso integrato dei Fondi del QSC,** i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali, **i mezzi per** il coordinamento con le [...] altre politiche e **attività** di cooperazione **dell'Unione rilevanti [...].**
- (16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un **accordo** di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. **L'accordo** di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

Articolo 2

Definizioni

- (2) [...] "quadro strategico comune"
- (3) [...] "azione"
- (4) [...] "azione indicativa di elevato valore aggiunto europeo"

PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI DEL QSC

TITOLO II
APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I
Obiettivi tematici per i Fondi del QSC e quadro strategico comune

Articolo 10

Quadro strategico comune

- 1.** Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune fornisce [...] **un orientamento** strategico al processo di programmazione e **all'agevolazione del** coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **tenendo conto delle principali sfide territoriali per i diversi tipi di territori.**

- 2.** **L'orientamento strategico definito nel quadro strategico comune è stabilito nell'ambito dello scopo e della portata dell'assistenza fornita da ciascun Fondo del QSC, nonché delle norme che disciplinano il funzionamento di ciascun Fondo del QSC, come previsto dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. Inoltre, non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi a quelli definiti nel quadro delle politiche settoriali dell'Unione pertinenti.**

- 3.** **Il quadro strategico comune facilita la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali per decidere le misure politiche e di coordinamento specifiche e adeguate.**

Articolo 11

Contenuto

Il quadro strategico comune stabilisce:

- a) **meccanismi per garantire il contributo dei Fondi del QSC alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva** e la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le **pertinenti** raccomandazioni specifiche per ciascun paese **adottate ai sensi** dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea** e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio **adottate ai sensi dell'articolo** 148, paragrafo 4, del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**;
 - b) **i mezzi** per affrontare le **principali** sfide territoriali [...] **per** le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché [...] per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**;
 - c) **modalità per promuovere l'uso integrato dei Fondi del QSC**;
 - d) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei Fondi del QSC;
 - e) [...]
- e bis) i mezzi per** il coordinamento [...] con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- f) le **attività** di cooperazione nell'ambito dei Fondi del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12

[...] **Riesame**

Il quadro strategico comune è definito nell'allegato I del presente regolamento.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella **situazione sociale ed economica dell'Unione** o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **il quadro strategico comune può essere sottoposto a revisione, nel qual caso il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta per le necessarie modifiche. Se la Commissione non presenta una proposta, informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni di tale decisione.**

[...]

ALLEGATO I

Quadro strategico comune [...]

1. Introduzione

Al fine di **promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione e di** massimizzare il contributo dei Fondi del QSC alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [...], è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 siano sostenuti da investimenti tramite i Fondi del QSC e ad altri strumenti dell'Unione. **Pertanto il quadro strategico comune fornisce un orientamento strategico al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i Fondi del QSC in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con** gli obiettivi strategici e gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e, **ove appropriato, con** le iniziative faro **e tenendo conto delle principali sfide territoriali.**

2. **Contributo dei Fondi del QSC alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**

1. **Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020, che riceveranno il sostegno dei Fondi del QSC.**

- 2. In linea con tali obiettivi tematici gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun Fondo sulla concentrazione tematica e assicurano l'efficacia degli investimenti. Essi** devono prestare particolare attenzione ad attribuire priorità ad una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima [...]. Devono altresì prevedere di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alla disoccupazione giovanile.
- 3. Per garantire coerenza con le priorità stabilite nel contesto del semestre europeo,** nel predisporre **gli accordi** di partenariato, gli Stati membri devono **pianificare l'uso dei** Fondi del QSC tenendo conto **dei programmi nazionali di riforma, ove appropriato, e** delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese **e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate ai sensi** dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, **ove necessario,** devono inoltre tenere conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico. [...]
- 4. Al fine di determinare il modo in cui i Fondi del QSC possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa 2020, e per tenere conto degli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei Fondi del QSC nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.**

- 3. Mezzi** per affrontare le **principali** sfide territoriali

3.1 **Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottano misure per affrontare le sfide territoriali specifiche a ciascuna regione al fine di sbloccare il loro specifico potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.**

La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici stabiliti devono riflettere le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ogni Stato membro e regione.

3.2 **Pertanto nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione europea - globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi - possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.**

3.3 Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono **in particolare** garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **nelle zone interessate**:

- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone **urbane e** rurali, delle zone di pesca e costiere e **delle zone** che affrontano **svantaggi** geografici o demografici specifici;
- b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
- c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di **elevata** qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

3.4 Gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei Fondi del QSC riflettano la diversità delle regioni europee, sia in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, sia in termini di modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitate delle risorse, dispositivi istituzionali e di governance, connettività o accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, gli Stati membri e le regioni devono pertanto seguire il seguente iter al fine della redazione degli accordi e dei programmi di partenariato:

- a) analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma, **ove appropriato**, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese **adottate ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**. Le autorità competenti devono effettuare un'analisi [...] delle caratteristiche nazionali e regionali [...];
- b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
- c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
- d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

4. Uso integrato dei Fondi del QSC

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato in linea con l'analisi delineata nella precedente sezione 3.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei Fondi del QSC.

4.1 Coordinamento [...] dei Fondi del QSC

[...]

1. Gli Stati membri devono garantire che gli interventi finanziati attraverso i Fondi del QSC siano complementari e attuati in un modo coordinato [...] **al fine di ridurre** i costi e gli oneri amministrativi sul campo **conformemente agli articoli 4, 14 e 24 del presente regolamento.**

[...]

2. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'**accordo** di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:
 - a) individuazione dei settori di intervento in cui i Fondi del QSC possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
 - b) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri Fondi del QSC o di altre autorità di gestione e [...] ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

- c) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei Fondi del QSC e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC;
- d) **promozione dell'utilizzo** di soluzioni di e-governance comuni destinate ai [...] beneficiari, **conformemente ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascuno Fondo**, e di "sportelli unici" di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei Fondi del QSC;
- e) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione";
- f) **promozione di approcci comuni tra i Fondi del QSC in merito agli orientamenti per lo svolgimento delle operazioni, per l'elaborazione degli inviti a presentare proposte e dei processi di selezione o di altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai Fondi per progetti integrati;**
- g) **promozione della cooperazione tra autorità di gestione di diversi Fondi del QSC in materia di monitoraggio, valutazione, gestione e controllo e audit.**

4.2 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, devono combinare i Fondi del QSC in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per **affrontare le sfide territoriali** specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli **obiettivi definiti nell'accordo e nei programmi di partenariato [...]. A tal fine si possono utilizzare investimenti territoriali integrati, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.**

- 2. Ai sensi dell'articolo ex-99 del presente regolamento, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un investimento territoriale integrato i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Ciò può essere integrato con un sostegno finanziario del FEASR o del FEAMP dei rispettivi programmi.**
- 3. Conformemente ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto dell'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può, in circostanze debitamente giustificate, riguardare più di una categoria o regione ovvero combinare uno o più investimenti prioritari complementari del FESR, FC e FSE.**
- 4. Gli Stati membri devono promuovere, in conformità delle norme e pratiche nazionali nonché dell'articolo 28 del presente regolamento, lo sviluppo di approcci locali e subregionali [...]. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo da parte del FEASR e, ove appropriato, del FRS, del FES o del FEAMP ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del presente regolamento e indicare nell'accordo di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, il FRS, il FES o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.**

5. Principi orizzontali e obiettivi strategici trasversali

A. Principi orizzontali

5.1 Partenariato e governance a più livelli

1. Conformemente all'articolo 5 **del presente regolamento**, il principio di partenariato e governance a più livelli deve essere rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è necessaria un'azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e in partenariato, **eventualmente** sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata, in particolare in relazione alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto sfruttare [...] i partenariati istituiti nell'ambito dei Fondi del QSC.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Per assicurare la piena integrazione dello sviluppo sostenibile nei Fondi del QSC e nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, **paragrafo 3** del trattato sull'Unione europea, dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 192, **paragrafo 5** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità di gestione devono intraprendere le seguenti azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. **Le azioni da realizzare possono comprendere:**
 - a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
 - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
 - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
 - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2. Gli Stati membri devono **tenere conto del potenziale di attuazione dei cambiamenti climatici degli** investimenti effettuati con il sostegno dei Fondi del QSC, **in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento [...], e assicurare che** siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come ad esempio maggiori rischi di inondazioni, **siccità**, le ondate di calore, **gli incendi forestali** e gli eventi meteorologici estremi.
3. [...]
3. Gli investimenti **devono** essere coerenti con la gerarchizzazione delle scelte idriche, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative **devono** essere prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti deve integrare gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare **in relazione alla** responsabilità dei produttori. **Gli investimenti devono incoraggiare** approcci innovativi in grado di promuovere **elevati livelli di riciclaggio**. **Gli investimenti devono** essere coerenti con la gerarchia dei rifiuti **stabilita dalla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti)**.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7 **del presente regolamento**, gli Stati membri devono perseguire l'obiettivo della parità fra uomini e donne e devono adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione e garantire l'accessibilità durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 **del presente regolamento**, gli Stati membri devono descrivere [...] le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri devono anche effettuare analisi di genere, se del caso.

2. Gli Stati membri devono garantire, **conformemente agli articoli 5 e 7 del presente regolamento**, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. [...]
3. Le autorità di gestione devono condurre [...] valutazioni [...] o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.
4. Gli Stati membri devono soddisfare, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e di **agevolarne in tal modo la partecipazione piena** alla società.

B. Obiettivi strategici trasversali

5.4 Accessibilità

1. **Gli Stati membri e la Commissione devono adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.** Le autorità di gestione devono garantire **mediante azioni per tutto il ciclo di vita del programma** che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi del QSC siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità **conformemente alla legislazione nazionale**. In particolare, deve essere garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di **promuovere** l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. [...]

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si deve tenere conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico. Gli Stati membri devono [...] utilizzare i Fondi del QSC **conformemente alle pertinenti strategie nazionali o regionali qualora tali strategie siano in atto** per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri devono utilizzare i Fondi del QSC **conformemente alle pertinenti strategie nazionali o regionali** [...] per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età. In particolare devono aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. **Per affrontare le sfide** nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri devono individuare **in particolare** misure intese a:
 - a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
 - b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e **innovazione**;
 - c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione e delle strutture di sostegno sociale;
 - d) **promuovere** una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

1. **A norma dell'articolo 8 del presente regolamento** la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi devono essere integrati nella preparazione e [...] nell'attuazione [...] **degli accordi di partenariato e dei programmi**.

[...]

6. Coordinamento dei Fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti dell'Unione

Il coordinamento da parte degli Stati membri previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui lo Stato membro intende avvalersi del sostegno dei Fondi del QSC e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

6.1 Introduzione

1. Gli Stati membri **e la Commissione** devono, **in conformità alle rispettive competenze, tener conto** dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali.
2. Gli Stati membri **e la Commissione** devono, **in conformità alle rispettive competenze, garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a livello europeo e di Stato membro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento. Gli Stati membri devono** garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai Fondi del QSC e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
 - a) **rafforzare** [...] le complementarità **e le sinergie** tra i diversi strumenti dell'Unione a livello **europeo**, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
 - b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello **europeo** e nazionale, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

- c) sfruttare [...] le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili **dell'attuazione a livello europeo e nazionale**, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

6.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune ed integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri devono quindi gestire questi interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno europeo.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri devono quindi utilizzare il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

6.3 L'iniziativa Orizzonte 2020¹ e altri programmi dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione devono prestare attenzione a rafforzare il coordinamento e la complementarità tra i Fondi del QSC e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)² e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo devono delimitare chiaramente le aree di intervento.

¹ COM(2011) 809 definitivo.

² COM(2011) 834 definitivo.

2. [...] Gli Stati membri devono sviluppare **quadri strategici delle politiche** di ricerca e innovazione (R&I) nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, **se del caso**. Tali **quadri** devono essere sviluppati coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 devono essere strettamente associate a questo processo. [...] **Tali quadri devono comprendere [...]**:
- a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") **da elaborare, se necessario**, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi del QSC devono essere rafforzate;
 - b) le "azioni a valle" devono fornire i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri devono **esaminare in che modo** sfruttare [...] le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i Fondi del QSC con i fondi di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti dei **quadri strategici**. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone pratiche e la formazione nelle diverse regioni.
4. Gli Stati membri devono tenere in considerazione le seguenti ulteriori misure volte a liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti:
- a) collegare i centri di eccellenza emergenti e le regioni innovative negli Stati Membri meno sviluppati alle principali controparti di altre regioni d'Europa;

- b) creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate;
- c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici [...] **di eccellenza riconosciuta**, in particolare nelle regioni meno sviluppate;
- d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori meno coinvolti nel SER o provenienti dalle regioni meno sviluppate;
- e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
- f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
- g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

6.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)¹

- 1.** Gli Stati membri assicurano [...] che il finanziamento dai Fondi del QSC sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'UE.

¹ GU L 290 del 6.11.2010, pagg. 39–48: Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pagg. 32–46).

6.5 LIFE¹ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri **e la Commissione** [...] devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri [...] devono **promuovere** la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi [...] **mediante misure quali** la promozione del finanziamento mediante i Fondi del QSC di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia [...] di mitigazione o di adattamento) [...] **possono** servire da quadro di coordinamento **qualora sia previsto** il sostegno **per tali settori**.

6.6 ERASMUS per tutti²

1. Gli Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".
2. Gli Stati membri devono **promuovere** un coordinamento efficace tra i Fondi del QSC e "Erasmus per tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità [...].

¹ COM(2011) 874 definitivo.

² COM(2011) 788 definitivo.

[...] Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

6.7 Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale¹

1. Gli Stati membri [...] devono cercare di stabilire un coordinamento efficace tra il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e il sostegno fornito dai Fondi del QSC nel quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale".
2. Gli Stati membri [...] devono cercare di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.
3. Al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le opportunità di occupazione, gli Stati membri devono **perseguire** la complementarità delle azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, compresi i partenariati transfrontalieri, con il sostegno nell'ambito dell'asse "EURES" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale.
4. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità e il coordinamento tra il sostegno dai Fondi del QSC per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dall'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, al fine di migliorare l'accesso delle persone più lontane dal mercato del lavoro e delle microimprese ai microfinanziamenti e di sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

¹ COM(2011) 609 definitivo.

6.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)¹

1. [...] Per massimizzare il valore aggiunto europeo **nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia**, gli Stati membri e la Commissione devono garantire che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da evitare duplicazioni degli sforzi e da garantire **il collegamento ottimale** di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si deve garantire il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto.
2. Nel settore dei trasporti, **la pianificazione degli investimenti** deve basarsi sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali devono assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare **quelli che formano parte dei** principali corridoi della rete TEN-T, deve essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

¹ COM(2011) 665 definitivo.

4. [...] **Gli Stati membri devono** concentrarsi sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo. Una volta identificati, gli investimenti devono essere classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti. Gli Stati membri **possono** tener conto del Libro bianco della Commissione sui trasporti¹, che definisce le prospettive per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti.
5. I Fondi del QSC devono finanziare la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
6. Gli Stati membri e la Commissione devono istituire meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (Fondi del QSC, CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si deve considerare il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. [...] **Gli Stati membri possono, nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei Fondi del QSC, tener conto delle valutazioni delle operazioni connesse al proprio Stato membro specifico che sono state presentate per il CEF ma non sono state scelte, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.**

¹ "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", COM(2011) 144 definitivo.

6.9 IPA, strumento europeo di vicinato e FES¹

1. Gli Stati membri e la Commissione devono cercare, **in conformità alle rispettive competenze**, di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e Fondi del QSC al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera. [...]

7. [...] Attività di cooperazione

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai Fondi del QSC.
2. Gli Stati membri devono garantire che le attività di cooperazione diano un contributo efficace agli obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine gli Stati membri **e la Commissione** devono garantire, **in conformità alle rispettive competenze**, la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.
3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri devono cercare di coordinare e integrare la cooperazione territoriale europea e i programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

¹ COM(2011) 838 definitivo; COM(2011) 839 definitivo; COM(2011) 837 definitivo.

4. Gli Stati membri, se del caso, devono assicurare che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, **negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del presente regolamento, e nei [...] programmi operativi [...] nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun Fondo.** Gli Stati membri devono inoltre **cercare di** garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, [...] i Fondi del QSC [...] ne sostengano l'attuazione **conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 e ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun Fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri.** Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione nonché con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, devono sfruttare la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle strategie di specializzazione intelligente.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nel quadro del FESR

1. **Gli Stati membri e le regioni devono cercare di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "Regioni della conoscenza" e del "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.**

- 2. Gli Stati membri e le regioni devono cercare, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:**
- a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;**
 - b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare, con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;**
 - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperative nelle zone geografiche più estese;**
 - c bis) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;**
 - d) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero al fine di favorire la mobilità dei lavoratori attraverso le frontiere;**
 - e) migliorare la governance transfrontaliera.**
- 3. Gli Stati membri e le regioni devono cercare di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".**

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

- 1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), punto iii) e ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'UE destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Tale obiettivo può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da tali strategie attraverso l'organizzazione di inviti specifici per le medesime o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziate congiuntamente da vari programmi.**
- 2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.**
- 3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai Fondi del QSC nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.**

7.4 Cooperazione transnazionale nel quadro dell'FSE

- 1. Gli Stati membri cercano di occuparsi delle aree indicate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.**
- 2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.**